

Decreto Rettorale 27 marzo 2007, n° 442/15395

IL RETTORE

- VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991, n. 390, che disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo;
- VISTO il regolamento inerente l'attività a tempo parziale degli studenti, emanato on D.R. n. 344 del 14.10.1992 e modificato con i Decreti Rettorali n. 139 dell'8.03.1994 e n. 403 del 15.09.1994;
- VISTO l'art. 12 – Regolamenti di Ateneo – dello Statuto Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 24.03.1993;
- VISTE le Delibere del Senato Accademico del 13.03.2007 e del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2007, con cui è stato approvato il testo del nuovo regolamento inerente l'attività a tempo parziale degli studenti, sul quale hanno espresso parere favorevole, il Consiglio Studentesco in data 2.02.2007, la Commissione Diritto allo Studio in data 13.02.2007, e la Giunta di Ateneo in data 5.03.2007.

DISPONE

Art. 1

Il Regolamento per l'Attività a tempo parziale degli studenti è emanato nel testo allegato.

Art. 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente dell'Area Servizi agli Studenti
(Dott.ssa Maria Cristina Raboni)

Il Rettore
(Prof. Pier Ugo Calzolari)

REGOLAMENTO INERENTE L'ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI

Art. 1

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Legge 2.12.1991, n. 390, individua ed attua forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti nell'intento di migliorare la qualità complessiva dei servizi erogati e della condizione degli studenti.

2. Le forme di collaborazione di cui al precedente comma attengono ad attività di erogazione di servizi, con esclusione di quelle inerenti alla docenza e alla ricerca, e non comportano l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del Bilancio di Previsione, l'entità dei finanziamenti da destinare alle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti.
2. Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Diritto allo Studio, delibera annualmente il Piano Programma delle collaborazioni, individuando il numero complessivo delle stesse e le strutture universitarie presso cui attivarle, nonché l'ammontare del corrispettivo dovuto agli studenti che le svolgono.
3. Con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono fissati, in osservanza delle norme vigenti, i requisiti per la concessione del beneficio e le modalità di selezione dei beneficiari.

Art. 3

Nel rispetto dei principi e delle disposizioni sanciti dalla Legge 390/91 e dal presente Regolamento, e con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Universitario, l'Ateneo può stipulare con Enti esterni accordi o convenzioni per assegnare a detti Enti forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti.

Art. 4

1. Le forme di collaborazione sono svolte presso le strutture universitarie individuate nel Piano Programma di cui all'articolo 2, o presso le strutture individuate ai sensi dell'articolo 3.
2. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante l'espletamento della collaborazione.
3. La collaborazione non può superare il limite individuale di 150 ore per ciascun anno accademico.
4. L'attività prestata dallo studente nell'ambito delle forme di collaborazione in parola comporta la corresponsione di un corrispettivo, ragguagliato a misura oraria, il cui importo viene determinato annualmente dai competenti Organi Accademici.
5. Il corrispettivo dovuto allo studente viene liquidato in un'unica soluzione al termine della collaborazione ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

Art. 5

Il Responsabile della struttura assegnataria della collaborazione è responsabile dell'attività svolta dallo studente ed è tenuto a:

- a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge 390/91 e dal presente Regolamento, le attività cui lo studente è chiamato a collaborare;
- b) concordare con lo studente i modi ed i tempi della collaborazione, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi dello studente stesso ;
- c) assicurare che la collaborazione sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
- d) coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
- c) esprimere, entro il termine massimo di un mese dalla fine della collaborazione, la valutazione finale sull'attività svolta dallo studente, che condiziona il versamento del corrispettivo previsto dall'articolo 4;
- d) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Regolamento;
- e) certificare a richiesta dello studente l'avvenuto svolgimento dell'attività di collaborazione.

Art. 6

1. Lo studente chiamato a prestare l'attività di collaborazione a tempo parziale è tenuto a:

- a) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare la collaborazione presso la struttura di assegnazione;
 - b) concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento della collaborazione, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;
 - c) attenersi alle modalità di svolgimento della collaborazione concordati nonché alle direttive del Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività collaborativa;
 - d) rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
 - e) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro.
 - f) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività collaborativa e preclude allo studente la possibilità di partecipare al successivo Bando per la concessione del beneficio.

Art. 7

1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività collaborativa per giustificati motivi lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione.
3. Il mancato inizio dell'attività collaborativa in assenza di giustificati motivi dà luogo alla decadenza della concessione.
4. In ogni caso di interruzione dell'attività collaborativa è fatta salva la liquidazione del compenso spettante per l'attività prestata.